



# Regolamento per la Toponomastica e la Numerazione Civica

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13 febbraio 2008

# Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizione di area di circolazione

Art. 3 - Competenza burocratica

Art. 4. - Targhe viarie

Art. 5 - Numerazione civica - Definizioni

Art. 6 - Numerazione civica – Regole di applicazione

Art. 7 - Targhe per la numerazione civica

Art. 8 - Numerazione interna

Art. 9 - Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

Art. 10 - Gestione e manutenzione della numerazione civica

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

**Art. 2**  
**Definizione di area di circolazione**

1. Ai fini del presente regolamento, per *area di circolazione* si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, corso, vicolo, strada) del suolo pubblico o privato, aperto al pubblico, destinato alla viabilità.
2. All'interno della zona urbana, dotata di regolare rete stradale, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo, simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituiscono una distinta area di circolazione.
3. All'esterno della zona urbana la classificazione di area di circolazione si determina in dipendenza dello sviluppo edilizio e può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure come area di circolazione per ogni strada basandosi sull'attuale situazione toponomastica consolidata per le zone collinari (regioni) o frazionali (frazioni).
4. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla evitando casi di omonimia, che è ammessa, in casi eccezionali, solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso.
5. E' da evitare, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate.
6. Le strade di scarsa importanza (accessi carrai privati, strade di urbanizzazione, ecc.) all'interno della zona urbana possono essere assimilate, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.
7. Le strade di scarsa importanza (mulattiere, sentieri, piste, vicinali, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate alla denominazione toponomastica attribuita alle località di cui al precedente comma 3 del presente articolo

**Art. 3**  
**Competenza burocratica**

1. L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio competente in materia toponomastica, sulla base delle indicazioni da parte

degli uffici comunali competenti in materia di gestione del territorio derivanti dallo sviluppo dell'attività edilizia o da eventuali altre motivazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale.

2. L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato alla Commissione Consiliare competente in Affari Istituzionali.
3. La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione.
4. Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.
5. Sulle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale nelle aree di circolazione appartenenti al centro Storico di Aosta, occorre acquisire il parere da parte del dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali dell'assessorato Regionale Istruzione e Cultura.
6. Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale sono attribuite dal presente regolamento alla competenza della Giunta Comunale, che opererà sulla base delle determinazioni della Commissione di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

#### **Art. 4 Targhe viarie**

1. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune:
  - per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
  - per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.
2. Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.
3. Le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 40x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di cm.80x cm.20 (h).

**Art. 5**  
**Numerazione civica – Definizioni**

1. La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle singole unità immobiliari (abitazioni, uffici, negozi, locali in cui sono ubicate attività economiche, depositi, autorimesse ecc.) denominate unità ecografiche semplici.
2. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.
3. La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice sia che avvenga in modo diretto o indiretto.

**Art. 6**  
**Numerazione civica – Regole di applicazione**

1. Dovranno essere contrassegnati tutti gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, comma 1) intendendo con accessi anche le singole unità ecografiche che danno direttamente sull'area di circolazione.
2. Dovranno altresì essere contrassegnati con numero civico anche i passi carrai che danno accesso a cortili o aree private anche nel caso in cui al loro interno non vi sia la presenza di unità ecografiche semplici.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.
4. Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:
  - a) la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale
  - b) con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
  - c) nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
  - d) nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale
  - e) la numerazione delle "regioni" è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a destra o sinistra;
  - f) la numerazione delle "frazioni" è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a destra o sinistra con una numerazione "a spirale" partendo dal centro della località frazionale (la chiesa o il nucleo storico originario)
  - g) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi

**Art. 7**  
**Targhe per la numerazione civica**

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti che debbono avere le seguenti caratteristiche:
  - scritta nera su fondo bianco e bordo azzurro;
  - forma rettangolare: cm. 12 x cm. 10 (h);
  - in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.
2. Le targhe indicanti i numeri civici sono poste in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza compresa tra i 2,00 e i 3,00 mt. dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili
3. I civici devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario valutare l'opportunità di collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.
4. Nelle seguenti aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben inserito nella facciata dell'edificio:
  - via E. Aubert
  - via De Tillier
  - Via Porta Pretoria
  - Via Sant'Anselmo
  - Piazza E. Chanoux
  - Piazza Des Franchises
  - Piazza Porte Pretoriane
  - Via Croce di Città
  - Piazza Roncas
  - Via Martinet
5. Nelle Frazioni e nelle Regioni oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

**Art. 8**  
**Numerazione interna**

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici che si aprono su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria numerazione codificata che li individui in maniera univoca.
2. La codifica è costituita dalle prime due cifre che individuano il piano (Es: 00 = piano terreno, 01 = primo piano ecc.) e le altre due che individuano la numerazione progressiva nell'ambito del piano.

3. Nel caso di unità ecografiche poste negli interrati (autorimesse, depositi) la codifica del piano prende la sigla S1, S2, S3 ecc. in base al livello dell'interrato.
4. La numerazione progressiva dell'unità ecografica nell'ambito dei singoli livelli dovrà essere apposta in senso orario a partire dalla prima unità posta a sinistra della rampa di scale che la serve, allo stesso modo le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.
5. I numeri relativi alla numerazione interna devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di dimensione di 6 x 5 cm., collocate in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

### **Art.9**

#### **Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica**

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta al competente ufficio, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, prima o contestualmente all'atto della presentazione della domanda di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di agibilità.
2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere redatta su apposita modulistica con l'indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

### **Art. 10**

#### **Gestione e manutenzione della numerazione civica**

1. L'attribuzione della numerazione civica e interna, è effettuata dal competente ufficio comunale a seguito dell'istanza di attribuzione presentata dal richiedente ai sensi del precedente articolo.
2. L'apposizione delle targhe relative alla numerazione civica e interna, di cui ai precedenti art.5 e 7 del presente regolamento, è effettuata direttamente dal Comune, o da altro soggetto esterno eventualmente incaricato dal Comune per lo svolgimento del servizio.
3. Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e della numerazione interna, e la relativa posa in opera, sono a carico del proprietario dell'immobile.
4. I costi di cui al comma precedente sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale e periodicamente aggiornati in base all'effettivo onere del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale.
5. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state apposte le targhe della toponomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

6. In caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione delle facciate che comportino la rimozione delle targhe della toponomastica, della numerazione civica o di quella interna è compito del proprietario garantirne il corretto riposizionamento al termine dei lavori.
7. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di toponomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legge vigente fermo restando l'obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, da parte dell'autore del danno.
8. L'effettiva apposizione dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).